



IL RETTORE

VISTO il D.R. del 29 ottobre 2012 n.3689 con il quale è stato emanato il nuovo Statuto dell'Università di Roma "La Sapienza", pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, serie generale, n.261 dell' 8 novembre 2012;

VISTA la Legge 30 dicembre 2010, n. 240;

VISTO il "Regolamento dell'Università degli Studi di Roma "La Sapienza" per la concessione di nulla osta per lo svolgimento di attività di docenza esterna alla Facoltà di appartenenza", emanato con D.R. 28 agosto 2006 n.371;

VISTA la deliberazione n.396/12 del Senato Accademico, seduta del 16 ottobre 2012, con la quale è stato approvato con modificazioni il Regolamento per la concessione dell'autorizzazione allo svolgimento di attività di docenza esterna alla Sapienza;

VISTA la deliberazione n.233/12 del Consiglio di Amministrazione, seduta del 23 ottobre 2012, con la quale è stato approvato, nella stesura modificata, il predetto Regolamento;

CONSIDERATO che, nel corso della predetta seduta, su invito del Rettore, sono state apportate delle variazioni al testo regolamentare da sottoporre, successivamente, all'esame dell'Amministrazione, ferma restando l'impostazione primaria del Regolamento già approvato;

VISTA la deliberazione n.254/12 del Consiglio di Amministrazione, seduta del 20 novembre 2012, con la quale il suddetto Regolamento è stato approvato con le modifiche apportate;

VISTA la deliberazione n.430/12 del Senato Accademico, seduta del 27 novembre 2012, con la quale è stato approvato, con ulteriori modifiche e in via definitiva, il "Regolamento per la concessione dell'autorizzazione allo svolgimento di attività di docenza esterna alla Sapienza";

DECRETA

l'emanazione, nel testo allegato, del "Regolamento per la concessione dell'autorizzazione allo svolgimento di attività di docenza esterna alla Sapienza".

IL RETTORE

D.R. n. 4709 del 18/12/2012



REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DELL'AUTORIZZAZIONE ALLO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' DI DOCENZA ESTERNA ALLA SAPIENZA.

Articolo 1 - Finalità

1.1 Il presente Regolamento disciplina i criteri e le procedure per il rilascio dell'autorizzazione allo svolgimento di attività di docenza ufficiale esterna alla Sapienza ai docenti in regime di impegno a tempo pieno e a tempo definito.

Articolo 2 - Definizioni

2.1 Nel presente Regolamento si intendono per:

- a) "attività di docenza":
 - lo svolgimento di corsi o parte di essi nell'ambito di Corsi di Laurea triennali, magistrali o a ciclo unico;
- b) "sedi di docenza esterna":
 - tutte le università e istituti universitari pubblici e privati con sede nell'ambito del territorio nazionale ed estero;
- c) "docenti":
 - i professori di ruolo di I e II fascia, i ricercatori/professori aggregati, i ricercatori a tempo determinato, gli assistenti del ruolo a esaurimento e il personale equiparato ai sensi dell'art. 50 del D.P.R. 382/1980.

Articolo 3 – Condizioni preliminari

3.1 Ai fini del rilascio dell'autorizzazione, sono ritenute ammissibili esclusivamente le richieste presentate dai docenti che abbiano soddisfatto le seguenti condizioni preliminari:

- a) aver garantito la totale copertura dei carichi didattici loro affidati per almeno 12 CFU se professori ordinari o associati e, ove loro affidati, per 6 CFU, se ricercatori, nell'ambito della programmazione didattica d' Ateneo relativa al SSD di appartenenza, certificata dalle strutture didattiche (Dipartimento o Facoltà) di afferenza;
- b) essere pienamente attivi nell'ambito della Valutazione della Qualità della Ricerca (VQR);
- c) essere in regola con la presentazione della rendicontazione annuale della didattica e con quella triennale della ricerca;



d) non essere collocati, nel medesimo anno, in anno sabbatico.

Articolo 4 – Attività di docenza

- 4.1 L'autorizzazione per attività di docenza nell'ambito di Corsi di Laurea triennali, magistrali o a ciclo unico presso Università diverse dalla Sapienza situate nella Regione Lazio, previo accertamento della sussistenza delle condizioni di cui al sopra richiamato articolo 3, può essere rilasciata soltanto nel caso in cui con le Università medesime venga stipulata una convenzione intesa a regolare la collaborazione didattica e le relative condizioni economiche.
- 4.2 In particolare, la Convenzione, stipulata dal Rettore della Sapienza su schema-tipo approvato dal Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione, deve prevedere che:
- a) il docente interessato non sia necessario per la sostenibilità didattica dei corsi di altri Atenei;
 - b) una compensazione economica a favore della Sapienza pari al 10% del costo annuo medio Sapienza della qualifica rivestita dal docente impiegato, elevata per le Università private al 20%, oltre a quanto eventualmente corrisposto al medesimo, oppure una misura compensativa economicamente equivalente; la compensazione economica equivalente può essere convenuta, purché aumentata in valore del 50%, per assegni di ricerca e borse di dottorato; gli assegni e le borse dovranno per una quota non inferiore al 50% essere gestiti dalla Sapienza e riferiti alle due Università ai fini del FFO.
- 4.3 L' autorizzazione per attività di docenza presso Università pubbliche diverse dalla Sapienza situate nell'ambito del territorio nazionale ed estero può essere rilasciata, senza la stipula di apposita convenzione, a condizione che il docente interessato non sia necessario per la sostenibilità didattica dei Corsi di Studio di altri Atenei. Possono essere consentite deroghe temporanee nel caso di Atenei di nuova istituzione, limitatamente al primo triennio di attività. Non possono essere, in ogni caso, concesse autorizzazioni per attività di docenza esterna svolta presso le Università telematiche a eccezione di Unitelma Sapienza.

Articolo 5 - Autorizzazione per altre attività didattiche esterne

- 5.1 L'autorizzazione allo svolgimento di attività didattiche presso Scuole di specializzazione, Corsi di perfezionamento e Master presso Università



diverse dalla Sapienza, situate nell'ambito del territorio nazionale ed estero, può essere rilasciata dal Preside, sentita la Giunta di Facoltà, comunque fino a un limite massimo di 40 ore annue. Ai fini del raggiungimento di tale tetto orario, non si tiene conto degli incarichi di docenza di cui all'art. 4.

- 5.2 Tale autorizzazione non può comunque essere concessa per attività svolte presso le Università telematiche a eccezione di Unitelma Sapienza.

Articolo 6 – Procedura relativa alla concessione dell'autorizzazione

6.1 L'autorizzazione allo svolgimento di attività di docenza, nonché delle altre attività esterne, viene rilasciata ai docenti dal Preside, sentita la Giunta di Facoltà, per l'attività di cui all'articolo 4, previo nulla osta del Dipartimento di appartenenza degli interessati, per le attività disciplinate dall'articolo 5. L'inoltro delle richieste da parte dei docenti dovrà avvenire esclusivamente per via telematica. Il relativo format di domanda dovrà essere completo dell'accertamento della sussistenza delle condizioni preliminari di cui all'art. 3 del presente Regolamento, nonché del nulla osta della struttura di appartenenza.

Articolo 7 – Disposizioni finali

Il presente Regolamento entra in vigore a decorrere dal 1° novembre 2012. Dalla stessa data cessano di avere vigore le precedenti disposizioni in materia e in particolare il "Regolamento dell'Università di Roma La Sapienza per la concessione di nulla osta allo svolgimento di docenza esterna alla facoltà di appartenenza" emanato con Decreto Rettorale n. 371 del 28 agosto 2006.

In attesa della stipula della convenzione di cui al precedente art. 4, comma 4.1, e, comunque, per il solo anno 2012/2013, viene conferita delega al Preside che la esercita su parere della Giunta di Facoltà.

Per l'Università telematica UNITELMA Sapienza la compensazione economica con La Sapienza sarà stabilita da specifica convenzione, considerato che la stessa è controllata dal Consorzio TEL.MA. Sapienza s.c.a.r.l. di cui la Sapienza è socia.